



STUDIO PIZZANO

COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

www.studiopizzano.it

LA NOMINA DEL RESPONSABILE SAFEGUARDING SLITTA AL 31 DICEMBRE

Pubblicato il 29 Giugno 2024 di Sabatino Pizzano



Nella giornata di ieri, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) ha emanato la delibera della Presidenza n. 159/89. Questa delibera riguarda specificamente la nomina del responsabile safeguarding, una figura chiave per la tutela e la sicurezza all'interno delle organizzazioni sportive.

Originariamente, tutte le associazioni e società sportive avrebbero dovuto nominare il proprio responsabile safeguarding entro il 1° luglio del corrente anno. Tuttavia, con questa nuova delibera, il CONI ha deciso di prorogare tale scadenza. Il nuovo termine per la nomina è ora fissato al 31 dicembre 2024, concedendo così alle associazioni un periodo aggiuntivo di circa 6 mesi per adempiere a questo obbligo.

È importante sottolineare che questa proroga è stata concessa in via precauzionale, in attesa di ulteriori sviluppi normativi. In particolare, si sta attendendo l'emanazione di un decreto da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, o di un'autorità politica da lui delegata in materia sportiva. Questo decreto, previsto dall'articolo 33, comma 6, del decreto legislativo n. 36/221, potrebbe fornire ulteriori dettagli o modifiche riguardanti le responsabilità e gli obblighi delle associazioni sportive.

E' opportuno precisare che questa proroga riguarda esclusivamente la nomina del responsabile safeguarding. Rimangono invece invariate le scadenze relative ad altri importanti adempimenti previsti entro il 31 agosto 2024, in particolare:

- L'adozione del Modello di Organizzazione e Gestione (MOG), un sistema strutturato di procedure e controlli finalizzato a prevenire la commissione di reati all'interno dell'organizzazione.
- L'implementazione del Codice Etico, un documento che stabilisce i principi etici e le norme di comportamento che devono essere rispettati da tutti i membri dell'associazione.

Le date di scadenza per questi due adempimenti non sono state modificate dalla delibera del CONI e restano quindi quelle originariamente stabilite.

www.studiopizzano.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA